



**COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

***REGOLAMENTO  
della COMMISSIONE COMUNALE PER LA PREVENZIONE  
DEI RISCHI DA VALANGA***

## **Art.1**

(Costituzione)

Considerato che nel territorio comunale vi sono zone ove, per morfologia e particolari condizioni climatiche, si potrebbero verificare distacchi di masse nevose, anche di grandi dimensioni, a pregiudizio della sicurezza di nuclei abitati ed infrastrutture di interesse pubblico, il Comune di Valle Castellana, in accordo con la L.R. n. 47 del 18.06.1992, istituisce, a carattere consultivo, la Commissione Comunale per la prevenzione dei rischi da valanga, di seguito definita "Commissione".

## **Art. 2**

(Compiti)

1) La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) esercita nel rispetto della metodologia operativa di cui all'articolo 4, attività di controllo e monitoraggio dei fenomeni nivometeorologici segnatamente connessi al potenziale verificarsi di fenomeni valanghivi;
- b) formula nell'ambito della funzione consultiva svolta a favore del Comune di Valle Castellana, pareri tecnici per i successivi provvedimenti e iniziative di competenza dell'Amministrazione Comunale interessata da assumere in relazione allo stato di pericolosità in atto;
- c) accerta le condizioni di pericolo valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche, impianti o infrastrutture di interesse pubblico; segnala tempestivamente ogni informazione all'autorità locale per l'adozione degli opportuni atti da porre in essere ai fini della tutela della pubblica incolumità;
- d) accerta la cessazione dello stato di pericolo e ne fornisce comunicazione all'autorità locale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

2) La Commissione ha funzione Consultiva e non decisionale.

3) I membri della commissione non sono responsabili per danni a terzi o cose, né singolarmente, né collegialmente, in quanto gli atti deliberatori hanno carattere meramente consultivo, essendo emessi con scienza e coscienza, ma privi di valore decisionale.

## **Art. 3**

(Ambito territoriale di competenza)

La Commissione opera nell'ambito del territorio del Comune di VALLE CASTELLANA.

## **Art. 4**

(Metodologia operativa)

1) La Commissione svolge principalmente attività di:

- controllo della situazione nivometeorologica e valanghiva in atto e prevista a scala regionale esinottica;
- sorveglianza del territorio potenzialmente esposto a valanghe e monitoraggio delle condizioni nivometeorologiche e dei fenomeni valanghivi in atto nell'area di competenza.

2) Svolge le suddette attività secondo le modalità operative riportate all'art. 7 del "Disciplinare regionale sulle modalità costitutive e di funzionamento delle commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga".

## **Art. 5**

(Sede)

1) Le riunioni della Commissione si tengono di norma presso la sede del Comune VALLE CASTELLANA e i membri possono prendere parte anche mediante telefono, videoconferenza o tramite radio ricetrasmittente.

2) In situazioni eccezionali possono aver luogo in sede diversa, in relazione alle condizioni di agibilità delle vie di comunicazione.

### **Art. 6**

(Composizione)

- 1) Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 47 del 18.06.1992 la Commissione è composta da:
  - a) il funzionario preposto all'Ufficio tecnico comunale, che svolge anche le funzioni di segretario;
  - b) il responsabile della stazione forestale competente per territorio;
  - c) la guardia boschiva comunale, qualora sussista il posto nell'organico del Comune;
  - d) un esperto in materia di valanghe, designato dal Sindaco;
  - e) un esperto in materia di valanghe, designato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino del C.A.I.;
  - f) un esperto in materia di valanghe, designato dal Collegio regionale delle Guide Alpine.
- 2) La qualità di Componente della Commissione si perde:
  - a) per decadenza, nel caso di perdita dei requisiti richiesti o per mancata partecipazione, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive della Commissione;
  - b) per dimissioni, inviate per iscritto al Coordinatore della Commissione;
  - c) per revoca, con atto motivato, del Sindaco.
- 3) Il Sindaco provvede alla sostituzione del componente decaduto, dimissionario o revocato:

### **Art. 7**

(Insediamento e nomine)

- 1) La Commissione è costituita dal Comune di VALLE CASTELLANA, previa verifica dei requisiti e disponibilità dei suoi componenti.
- 2) La Commissione, come suo primo atto, procede alla nomina del Coordinatore e di un suo sostituto in caso di assenza o impedimento. Le nomine avvengono con votazione espressa a maggioranza assoluta dei componenti.
- 3) La Commissione dura in carica 5 anni. Allo scadere del mandato i componenti sono automaticamente confermati sino a quando il Comune non provvede ad una nuova designazione dei componenti. I componenti possono essere riconfermati. Ove si proceda alla sostituzione di un componente, la durata dell'incarico del nuovo membro è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine di durata stabilito, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intera commissione.
- 4) Copia della Deliberazione di costituzione della Commissione o di variazione del nominativo dei suoi membri è inviata all'Agenzia Regionale di Protezione Civile Abruzzo - Servizio Prevenzione dei rischi di Protezione Civile.

### **Art. 8**

(Attribuzione e competenze dei membri)

- 1) Il Coordinatore, o il suo sostituto in caso di assenza o impedimento convoca la Commissione, stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno, svolge il ruolo di Presidente e dirige i lavori della Commissione.
- 2) Il Segretario redige i pareri della Commissione, ne invia copia agli enti di competenza, aggiorna il registro dei pareri e conserva la corrispondenza provvedendo altresì a garantire attraverso ulteriori atti e disposizioni, il regolare funzionamento tecnico - amministrativo della Commissione.
- 3) Il Sindaco può partecipare alle sedute della Commissione senza diritto di voto.

### **Art. 9**

(Convocazione)

- 1) La Commissione si riunisce in via ordinaria su convocazione del Coordinatore almeno due volte all'anno, una prima dell'inizio della stagione invernale e una a chiusura della stessa.
- 2) La Commissione si riunisce, inoltre, in via straordinaria ogni volta che si profili uno stato di pericolo o di urgente necessità. In tali casi la convocazione può essere fatta dal Coordinatore (o sostituto), su richiesta di uno qualsiasi dei suoi membri, oltre che dal Sindaco di un Comune interessato, con i mezzi che saranno ritenuti più idonei.

### **Art. 10**

(Validità degli atti della Commissione)

- 1) Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 2) Delle deliberazioni adottate dalla Commissione nell'esercizio delle funzioni consultive è inviata copia al Comune interessato. In caso di emergenza o di effettivo pericolo, la Commissione, prima dell'esecuzione dei sopralluoghi, provvede a pre-allertare il Sindaco del Comune interessato. Le disposizioni assunte in sede di sopralluogo sono immediatamente segnalate, attraverso idonei mezzi di comunicazione, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza ai fini della tutela della pubblica incolumità.  
Le decisioni della Commissione vengono comunque formalizzate entro le quarantotto ore successive e tempestivamente inoltrate agli enti competenti.
- 3) I Sindaci dei Comuni attualmente o potenzialmente esposti a pericolo devono garantire la propria reperibilità durante lo svolgimento dei lavori al fine della successiva eventuale adozione degli atti di competenza.

### **Art. 11**

(Assicurazione degli operatori ed attrezzature)

- 1) Il Comune stipula a favore dei membri della Commissione che non ne siano già provvisti, contratti di assicurazione per i rischi di infortunio a cui sono esposti durante lo svolgimento delle specifiche attività e per la responsabilità civile verso terzi derivante dagli atti relativi all'adempimento dei compiti istituzionali.
- 2) Il Comune può dotare la Commissione di attrezzatura tecnica specifica, nella configurazione di base, per l'analisi e la valutazione della stabilità del manto nevoso.

### **Art. 12**

(Gettoni di presenza e rimborso spese)

Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza per le sedute ed il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto previsto dall'art. 4 del della L.R. n. 47 del 18.06.1992 e della normativa vigente.

### **Art. 13**

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla L.R. n. 47 del 18.06.1992 "Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga" e alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghivo".